



COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Provincia di Forlì – Cesena

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE
E TECNOLOGIE ASSIMILABILI

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 3 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	4
ART. 4 – INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	5
ART. 5 – AREE SENSIBILI.....	5
ART. 6 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA.....	6
ART. 7 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI.....	6
ART. 8 – IMPIANTI TEMPORANEI.....	6
ART. 9 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE.....	7
ART. 10 – ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO.....	7
ART. 11 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	8
ART. 12 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE.....	9
ART. 13 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	9
ART. 14 - INFORMAZIONE PUBBLICA.....	9
ART. 15 – SANZIONI.....	9
ART. 16 -ESCLUSIONI.....	10
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE.....	10

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente documento costituisce il Regolamento comunale per la disciplina in materia di impianti radio elettrici ai sensi della L.R. 30/2000.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
- Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;
- Decreto legislativo n. 207 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";
- Legge Regionale n.30 del 31/10/2000;
- Legge Regionale n.30 del 25 novembre 2002 - "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile" e s.m.i.
- Delibera della Giunta Regionale n. 978 del 12/07/201 - "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";
- Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 21/07/2008 - "Modifiche ed integrazioni alla DGR 20/5/2001 n.197 'Direttiva per l'applicazione della legge regionale 31/10/2000 n.30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico';
- Delibera della Giunta Regionale n. 197 del 20/02/2001 - "Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"" e s.m.i.
- Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)";
- Legge 11 novembre 2014, n 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia) - Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";

- Artt. 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione Italiana.

2. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n.36/2001, e ss. ii. e mm. e in ottemperanza all'intero quadro normativo vigente, si intende assicurare:

- a) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di cui all'Art. 1;
- b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
- c) la minimizzazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza, con particolare riferimento ai siti sensibili, e del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti fissati dallo Stato per i valori del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico;
- d) la salvaguardia dell'ambiente;
- e) armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni.

2. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

ART. 3 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'Amministrazione Comunale individua quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001 e Art. 38 Comma 6 DL. n.76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120/2020), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una mappa delle localizzazioni, contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate per ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile anche tenendo conto dei programmi di sviluppo presentati dagli operatori. La mappa delle localizzazioni, contenente sia gli impianti attivi che quelli in fase di progetto, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell'**ALLEGATO A "MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI"**.

2. La *Mappa delle Localizzazioni* contiene:

- a) Localizzazione degli impianti esistenti;

b) Localizzazione aree per nuove installazioni

3. La mappa delle localizzazioni viene aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.
4. La mappa delle localizzazioni inoltre viene aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori, o negli altri casi previsti.
5. Nuove installazioni, riconfigurazioni ed implementazioni degli impianti sono consentite nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni.
6. Tali individuazioni vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.
7. L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale. Qualora l'aggiornamento annuale non determini l'individuazione di nuovi siti da individuare sulla Mappa delle Localizzazioni, l'approvazione avviene da parte della Giunta Comunale.
8. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, come da Legge n.111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.
9. Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o di altri enti pubblici, o di privati a partecipazione pubblica, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 5 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della "Mappa delle Localizzazioni".
10. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione ai livelli di campo elettromagnetico per la popolazione ed in particolare nei siti definiti come sensibili.
11. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
12. Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;
 - c) ridurre interferenze visive con punti di vista panoramici, crinali, strade panoramiche, monumenti, ecc.

ART. 4 – INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. È consentito installare impianti nelle aree e/o siti puntuali previsti ed indicati nella mappa delle localizzazioni allegata al regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene anche tenuto conto dei programmi di sviluppo annuali presentati dai gestori.
2. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 5 – AREE SENSIBILI

Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento ai siti sensibili (Legge Quadro n.36/01 e ss. ii e mm.). A titolo esplicativo e non esaustivo sono considerati siti sensibili:

- a) Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e pena, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze;
- b) Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004.

ART. 6 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA

6.1 – IMPIANTI DI TELEFONIA – STAZIONI RADIO BASE

1. Qualsiasi installazione di impianti o loro riconfigurazione deve acquisire il titolo abilitativo sulla base delle vigenti leggi. L'istanza relativa ad ogni singola installazione, o di riconfigurazione, presentata nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito all'art. 8 della Direttiva per l'applicazione della L.R. n° 30/2000 approvata con Delibera della Giunta Regionale n° 1138 del 2008,
2. L'istanza per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. secondo le procedure previste al DLgs.259/03 così come integrato dalla Legge n. 108/2021 (conversione in legge con modificazioni del DL n. 77/21) e modificate dal DLgs n. 207/21, e successive modifiche ed integrazioni alla normativa vigente.
3. Il Comune rilascia le autorizzazioni, o si intende accolta la segnalazione di inizio attività, previste nei diversi casi, nei termini e tempi specificati agli Artt. 44, 45, 46, 47 del DLgs 259/03, così come integrato dall'Art. 38 del DL. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021 n. 108 e come modificato dal Dlgs 207/21 e successive modifiche ed integrazioni alla normativa vigente e secondo le indicazioni fornite da ARPAE per la gestione dei flussi documentali.
4. Gli Uffici Comunali demandati controlleranno la completezza della domanda e nei tempi previsti dalla normativa vigente potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.

5. Per le istanze riguardanti nuove installazioni, il SUAP, nei casi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, indice una conferenza dei servizi. Nel caso di espressione di parere negativo adeguatamente motivato da parte di uno degli Enti coinvolti nel procedimento, il Comune è tenuto ad esprimere una determinazione negativa entro il termine massimo dei 90 giorni dalla data di deposito dell'istanza, o comunque nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

6. Il rilascio delle autorizzazioni e l'accoglimento delle segnalazioni di inizio attività di cui al precedente comma 3 è subordinato all'ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta previsti dalla normativa vigente e alla verifica del rispetto di quanto previsto dal vigente Piano di Rischio Aeroportuale.

7. In casi particolari è possibile autorizzare nuove installazioni per le quali non sia stato possibile, per il gestore, l'inserimento nel Programma annuale, purché il concessionario motivi adeguatamente la propria richiesta, mediante una relazione tecnica. Nella relazione si dovrà in particolare fare riferimento anche ai motivi che non hanno reso possibile l'inserimento dei progetti quali allegati del Programma annuale e si dovrà dimostrare puntualmente la necessità dell'impianto richiesto.

ART. 7 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

1. L'installazione e la modifica di ponti radio e di altri impianti caratterizzati da una bassa potenza per le quali la normativa nazionale o regionale vigente prevede un procedimento semplificato (comunicazione/autodichiarazione ecc.) va presentata al SUAP del Comune e all'ARPAE.

2. La comunicazione e/o autodichiarazione dovrà essere corredata da relazione tecnica contenente i dati radioelettrici degli impianti, e idonea a illustrare l'esatto posizionamento e le caratteristiche dimensionali dell'impianto.

ART. 8 – IMPIANTI TEMPORANEI

1. E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei, ai sensi delle norme vigenti, e secondo le procedure indicate all'Art. 47 del dlgs. 259/03, introdotto con l'Art. 38 Comma 6 del DL. n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e modificato dal Dlgs 207/21, o comunque nei casi previsti e debitamente comprovati dall'operatore.

2. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

3. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

a) l'ubicazione dell'impianto;

b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

- 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
- 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
- 4) il guadagno dell'antenna;
- 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
- 6) la polarizzazione;
- 7) la frequenza utilizzata;
- 8) la potenza massima immessa in antenna.

4. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a 120 giorni e non è soggetta a proroga.

5. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al presente Regolamento. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento di apposita cauzione/fidejussione, precedentemente stipulata, e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

6. Per detti impianti trova applicazione il vigente "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tariffa".

ART. 9 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori interessati presentano al Comune, su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

2. Il programma annuale delle installazioni deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

- a) cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- b) cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione, anche avvalendosi di supporti esterni specialistici.

4. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.

5. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti e riconfigurazioni non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti.

6. La Giunta Comunale sarà informata annualmente dei piani di sviluppo pervenuti.

ART. 10 – ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. A seguito della presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente Regolamento.
2. L'Amministrazione comunale può richiedere integrazioni alla documentazione presentata; la richiesta di integrazioni sospende i termini per l'istruttoria, che riprendono dalla data di consegna delle integrazioni. Nel caso in cui le integrazioni non vengano prodotte entro trenta giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta, il Programma di Sviluppo verrà archiviato d'ufficio.
3. A fronte dei programmi di sviluppo presentati l'Amministrazione, attraverso l'istruttoria tecnica di cui sopra, si riserva di individuare le localizzazioni ritenute idonee per la localizzazione degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti.
4. I risultati delle verifiche, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi rispetto a quelli della Mappa delle Localizzazioni vigente, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio o della Giunta Comunale, secondo quanto disciplinato dall'art. 3 comma 7 del presente Regolamento.
5. I nuovi siti approvati nell'ambito dei piani e programmi di sviluppo annuali vengono inseriti nella "Mappa delle Localizzazioni" approvata annualmente e pubblicata a cura del Comune.
6. I Programmi annuali approvati vengono resi noti alla cittadinanza nei modi e termini definiti dall'Amministrazione Comunale.
7. Per gli impianti posti a meno di 300 metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermino.

ART. 11 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici e devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione prevista allo sportello S.U.A.P..
2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:
 - adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano e rurale.
 - Qualora non in contrasto con il criterio di minimizzazione, utilizzare di preferenza elementi esistenti.
 - impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei

coni di visuale principali;

- utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;
- limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne);
- prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, *shelter* di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante. Qualora possibile favorire le soluzioni di mitigazione visiva;
- adottare opportune schermature ed integrazioni architettoniche.

3. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.

4. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

ART. 12 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001 e del d.lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003, dal disposto dalla Legge n° 221 del 17/12/2012 e dal presente regolamento.

3. Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi e viene effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

ART. 13 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale sono sottoposti a controlli che il Comune esercita con l'ausilio di ARPAE, nel rispetto delle rispettive specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente. I controlli sono finalizzati a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

2. L'Amministrazione comunale può inoltre esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico anche attraverso campagne di misura o programmi di monitoraggio in continua.

3. I dati delle misure sono tenuti a disposizione delle autorità competenti e della cittadinanza, ai sensi della vigente normativa in materia.

4. Oltre quanto previsto ai commi precedenti, il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento conoscitive. Il Comune garantisce l'accesso ai dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 14 - INFORMAZIONE PUBBLICA

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

2. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

ART. 15 – SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento in ottemperanza all'art. 17 della L.R. 30/2000 e all'art. 15 della L. Quadro n° 36/2001 nei testi vigenti, e verranno determinate, con atto dirigenziale, sentiti gli organismi di controllo, al momento della constatazione della violazione in relazione alla gravità della stessa. Le sanzioni saranno disposte in conformità alle disposizioni normative nazionali e regionali previste in materia.

ART. 16 -ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento agli impianti da radioamatore e altri impianti da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.

3.L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.